

R.G. n. 4/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 18/04/2021 da **BIONDINI RAMONA** (c.f. **BNDRMN78A47D704O**) residente a Forlì via Bianchi Porro n. 2, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 9. L. 3/2012 e della relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna in persona della dott.ssa Alessandra Ortali;
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere con la dichiarazione di apertura del procedimento e fissare l'udienza per l'audizione delle parti, mettendo al voto la proposta, il Giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dalla l. 176/2020.

Nel caso in esame può affermarsi la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità.

La debitrice ricorrente è persona fisica, che pur avendo svolto attività d'impresa, ancorché quale mero "prestanome" del padre, non è più soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali stante



l'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale sin dal luglio 2012.

La ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato di una precedente esdebitazione.

La documentazione prodotta a corredo del ricorso è idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà (inesistenti). Non sono state invece prodotte le denunce dei redditi degli ultimi tre anni e le spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento familiare atteso che la Biondini è disoccupata, ed il mantenimento suo e dei due figli è ad esclusivo carico del marito.

Dovendo intendersi per situazione di sovraindebitamento il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, ritiene il giudicante di poterne affermare senza dubbio la ricorrenza.

L'indebitamento complessivo della Biondini, tutto di natura tributaria e riferibile alla pregressa attività di autotrasporti gestita a suo nome dal padre (come accertato in sede penale), ammonta ad oltre due milioni di euro (nello specifico € 2.015.000, dei quali € 247.000 per IVA, € 15.593 per ritenute operate e non versate ed il resto per ulteriori imposte, tasse, oneri previdenziali, sanzioni ed interessi verso lo Stato, enti previdenziali, Comuni e Prefetture). Come già evidenziato la Biondini, venduto in sede esecutiva nel 2013 l'unico immobile di cui era proprietaria, non è titolare di alcun bene né di reddito da lavoro, essendo interamente a carico del marito, anche a causa delle gravi ripercussioni psicologiche determinate dalla condotta criminosa del padre nella gestione dell'impresa, per la quale ha subito un processo penale dal quale è stata alla fine assolta.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'O.C.C. Romagna al quale si è rivolta la debitrice, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 12 che prevede, a differenza di quanto avveniva in precedenza, che all'accordo sia allegata una



relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto, ad eccezione del punto g) non essendovi divisione in classi dei creditori.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento della ricorrente è legato alla pregressa attività imprenditoriale svolta a suo nome dal padre, approfittando della sua giovane età e del rapporto affettivo (il padre, Biondini Antonio era infatti impossibilitato a gestire a proprio nome un'attività d'impresa per un suo precedente fallimento) a partire dal 2000. Solo nel 2010, in seguito al ricevimento di un avviso di procedimento da parte di Agenzia delle Entrate, la ricorrente ha potuto avere contezza della *mala gestio* del padre, il quale aveva anche omesso di presentare la dichiarazione dei redditi nel 2007. Solo nel 2012 la Biondini è riuscita a cancellare la ditta individuale dal Registro delle Imprese e alla fine del 2013 è stata assolta dall'imputazione penale per non aver commesso il fatto, essendo emersa la sua assenza di responsabilità in quanto tutta l'attività imprenditoriale era stata gestita a sua insaputa dal padre con il quale non conviveva più dal 2001. Peraltro, a seguito di tali fatti, la ricorrente ha avuto ripercussioni alla propria salute, cadendo in stato depressivo, con necessità del



ricorso all'assistenza psicoterapeutica. Non vi sono quindi elementi per affermare l'origine dolosa del sovraindebitamento e la commissione di atti diretti a frodare i creditori.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'assenza di patrimonio immobiliare (l'unico bene è stato pignorato nel 2010 e venduto in sede esecutiva nel 2013) e all'assenza di reddito da lavoro, risultando la Biondini, madre di due figli, interamente a carico del marito che, peraltro, dal 2010 si è anche fatto carico del mantenimento della suocera e del cognato (lasciati privi di reddito dal marito/padre).

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, stante l'assenza di beni liquidabili e la sostenibilità della proposta, interamente basata sull'apporto di finanza una tantum da parte del marito;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

in merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in € 6.295 per il compenso dell'O.C.C. e € 520 per compenso dei consulenti che assistono la debitrice, oltre a € 672 per le spese vive di procedura.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

quanto al contenuto della proposta che la ricorrente ha inteso, con il presente ricorso, formulare ai creditori, la stessa prevede l'apporto da parte del marito della somma di € 77.000 in un'unica



soluzione entro sei mesi dall'omologa - come da specifico impegno sottoscritto ed allegato alla proposta - con la quale procedere all'integrale pagamento dei crediti prededucibili relativi al compenso spettante all'O.C.C. e consulenti, al pagamento integrale del debito per ritenute non falcidiabili per € 15.593 e al pagamento del debito per IVA nella misura del 21% per un ammontare di € 53.919,80 con integrale falcidia di tutti i restanti debiti.

Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, evidenziando l'impegno del terzo Tura Luca a versare, dopo l'apertura, un importo pari al 10% di quello offerto, a garanzia della serietà della proposta. Il gestore OCC ha anche rilasciato la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, come previsto dall'art. 7.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene vi siano i presupposti per dichiarare aperta la procedura e sottoporre la proposta di accordo formulata dalla Biondini al vaglio e al voto dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, in vigore fino al 31/07/2021 ai sensi dell'art. 23, 1° co., d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020, come modificato dall'art. 6 d.l. 44/2021;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti ed essendo la debitrice assistita da



professionista e dal gestore dell'OCC, abilitato al deposito telematico, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza cartolare;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento in favore di **BIONDINI RAMONA** nata a Forlì il 07/01/1978 (c.f. **BNDRMN78A47D704O**) residente a Forlì via Bianchi Porro n. 2, diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

fissa

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **23/06/2021 ore 12,30**

dispone

lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che la proposta, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C. e il presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora consentita) e siano comunicati, a cura della ricorrente con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori, disponendo che in considerazione dei dati sensibili contenuti venga pubblicizzata la sola relazione in versione epurata;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

avverte



la debitrice istante che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

avverte

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

avverte

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., all'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di consenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

ASSEGNA

al gestore dell'O.C.C. termine sino alle ore 9,00 del giorno antecedente l'udienza come sopra fissata per depositare la documentazione attestante le comunicazioni inviate ai creditori del ricorso e decreto nonché la relazione sull'esito dei voti;

AVVERTE

che potrà essere presentata, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, ed esprimendo eventuale consenso alla trattazione da remoto in videoconferenza.

Si comunichi alla debitrice ricorrente e all'O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale



Così deciso a Forlì il 3 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

